

CITTA' DI MONSUMMANO TERME

PROVINCIA DI PISTOIA

**REGOLAMENTO PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE
AFFISSIONI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 113 DEL 28.11.1994

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.** - Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
- 2.** - Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto previsto dal Capo I del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, N. 507.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1992, che dai dati pubblicati dall'ISTAT risulta costituita da n. 18.500 abitanti, il Comune di Monsummano Terme viene classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 Novembre 93, n. 507, nella classe IV^a.

ART. 3

LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

- 1.** - Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 Gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
- 2.** - Per la prima applicazione del D.L. 15 Novembre 1993, n. 507, le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate entro il 28 Febbraio 1994.
- 3.** - Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.L. n. 507.

4. - Copia autenticata della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze-Direzione Centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

ART. 4

STAGIONE TURISTICA

MAGGIORAZIONE DELLE TARIFFE

1. - Il Comune, in relazione ai flussi turistici desumibili dagli indici oggettivi di ricettività, secondo quanto previsto dall'art. 3 - comma 6 - del D.L. 507/93, applica per complessivi mesi quattro all'anno, corrispondente al seguente periodo Giugno - Settembre, una maggiorazione del 50% delle tariffe per:

a) Imposta sulla Pubblicità

b) diritto sulle Pubbliche Affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, di cui all'art. 19 del D.L. 507/93.

2. - La Giunta Comunale, entro il 31 Ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare per la durata della stagione turistica per l'anno successivo, entro il limite massimo del 50% delle tariffe, stabilito dalla Legge.

Quando non sono approvate modifiche continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.

ART. 5

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. - Il Servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507:

a) in forma diretta

b) in concessione ad apposita azienda speciale (prevista dall' art. 23 e art. 25 Legge 142/90)

c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.

2. - Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. - Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo Statuto o il Capitolato.

4. - Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 6

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. - Nel caso di gestione diretta il Comune nomina un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni.

2. - Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. - Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

4. - Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

CAPO II - IMPOSTA PUBBLICITA'

ART. 7

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(ART. 5 D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. - Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 8

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

(ART. 6 D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. - E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 9

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(ART. 8 D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune e dal concessionario.
2. - Sarà cura del Funzionario responsabile di cui al precedente art. 6 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.
3. - La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata,

con conseguente nuova imposizione,; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. - La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5. - Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 10

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(ART. 8 - COMMA 4 DEL D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;

- all'art. 13 - effettuata con veicoli;

- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 Gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. - Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

- all'art. 15, comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade piazze;
- comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogini, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
- comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 11

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

(ART. 10 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

- 1.** - Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
- 2.** - Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3.** - Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 12

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(ART. 3 - COMMA 3 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - Entro il 31.12.1995 il "Responsabile del Servizio" di cui all'art. 6. proporrà alla Giunta comunale, in applicazione del presente regolamento, il "Piano Generale degli Impianti".

2. - Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

a) il censimento degli impianti in atto;

b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo;

ART. 13

TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(ART. 3 - COMMA 3 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993. N. 507)

1. - Il Piano Generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:

a) - impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;

b) - impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;

c) - impianti ai margini delle strade.

ART. 14

PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO

PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

(ART. 3 - COMMA 3 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai Regolamenti Edilizio e di Polizia Urbana.

2. - L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

3. - L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei Regolamenti Edilizio e di Polizia Urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali;

4. - L'autorizzazione:

- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);

- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 30 giorni;

sarà rilasciata dal Sindaco secondo le norme previste dal Regolamento Edilizio.

5. - Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in un mese. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di mesi uno.

ART. 15

PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI

ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

(ART. 9 - COMMA 7 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. - L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco secondo le norme previste dal Regolamento Edilizio.

ART. 16

TARIFFE

1. - Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato D.Lgs., che saranno riportati in tariffa per farne integrante.

2. - Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 17

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(ART. 7 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. - Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. - Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. - Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. - I festoni di bandierine e similari nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. - Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.

ART. 18

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(ART. 9 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. - Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire 3.000.000. (tremilioni).

3. - La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 Gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

4. - Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 19

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

(ART. 16 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.

ART. 20

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

(ART. 17 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.

ART. 21

DIVIETI GENERICI

1. - Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. - Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

3. - Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;

b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

ART. 22

LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. - La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22.00 alle ore 8.00.

2. - E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

3. - L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Decibel.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 23

DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

(ART. 18 - COMMA 1, DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 24

SOGGETTO PASSIVO

(ART. 19. - COMMA 1, DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

SPAZI PER AFFISSIONI DIRETTE

ART. 25

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(ART. 18 - COMMA 3, DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 12 per ogni mille abitanti (minimo).

2. - La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 26

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(ART. 3 - COMMA 3, DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 597)

1. - La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 25 da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale, nella misura del 25%;

b) alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale, nella misura del 60%;

c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, nella misura del 15%;

2. - Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 27

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. - Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

2. - Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 28

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. - L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. - L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:

a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;

b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;

c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;

d) disegno dell'impianto;

3. - L'autorizzazione, secondo le norme previste dal Regolamento Edilizio ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei Regolamenti Edilizio e di Polizia Urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.

4. - Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in mesi uno. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di mesi uno.

ART. 29

MODIFICA UBICAZIONE IMPIANTI

1. - Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi.

Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

ART. 30

MODALITA' PER EFFETTUARE LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(ART. 22 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

- 1.** - Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- 2.** - La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3.** - Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4.** - La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5.** - Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 6.** - Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 7.** - Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne

tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. - Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto , con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. - Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. - Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. - Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12. - Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 31

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. - Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge gli eventuali adempimenti fiscali.

2. - Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi . Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. - Il richiedente è colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di leggi sia penali, sia civili, sia fiscali, vigenti in materia.

ART. 32

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. - L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. - Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente art. 30, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso art. 30.

3. - L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art. 30 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. - L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. - Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

ART. 33

TARIFFE

(ART. 19 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato Decreto Legislativo.

2. - Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 34

RIDUZIONE DEL DIRITTO

(ART. 20 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 35;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

ART. 35

ESENZIONI DAL DIRITTO

(ART. 21 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di Referendum, Elezioni Politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali, Amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti Corsi Scolastici e Professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 36

PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO SOMME

(ART. 19 - COMMA 7, DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. - Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO IV - SANZIONI CONTENZIOSO E NORME FINALI

ART. 37

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

(ART. 23 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 9, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

2. - Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. - Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuato, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. - Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 38

SANZIONI AMMINISTRATIVE

(ART. 24 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

1. - Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. - Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. - Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17.

4. - I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. - I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 13.

ART. 39

GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

1. - Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. - Il Responsabile di ragioneria ed il Funzionario responsabile di cui al precedente articolo 6 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 40

CONTENZIOSO

1. - La giurisdizione tributaria per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle Commissioni Tributarie regionali, secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. - Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

ART. 41

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 42

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. - Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 43

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. - L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART. 44

ENTRATA IN VIGORE

1. - Il presente regolamento entra in vigore con il 1 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.